



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 247

Data: 09/07/2024

OGGETTO: Liquidazione dei diritti di rogito relativi alla funzione di Segretario Generale del primo semestre 2024 in regime di convenzione.

LA RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi (TUEL);
- l'art. 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014), per il quale negli enti locali, che siano privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, a tutti i segretari comunali che non abbiano la qualifica di dirigente, una quota del provento annuale dei diritti di segreteria sia attribuita al segretario comunale rogante, entro il limite del quinto dello stipendio in godimento;

VISTE le deliberazioni consiliari in cui gli Enti hanno disposto di costituire una convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria:

- n. 3 del 26 gennaio 2022 del Comune di Rho (MI)
- n. 3 del 27 gennaio 2022 del Comune di Pogliano Milanese (MI)

VISTA la convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 02/02/2022 che individua quale ente capofila il Comune di Rho (MI) e ne stabilisce la durata fino al 31 dicembre 2024;

VERIFICATO che con successiva procedura è stato disposto che nella convenzione per lo svolgimento in forma associata in argomento si aggiungesse anche il Comune di Nerviano e in tal senso richiamate le seguenti delibere consiliari di ratifica:

- n. 16 del 30.03.2022 del Comune di Rho (MI);
- n. 15 del 29.03.2022 del Comune di Pogliano Milanese (MI);
- n. 15 del 28.02.2022 del Comune di Nerviano (MI);

VISTA la Convenzione sottoscritta dai tre Sindaci in data 07.04.2022 che individua quale ente capofila il Comune di Rho (MI) e ne stabilisce la durata fino al 31 dicembre 2024;

RICHIAMATA la conseguente nota del Ministero dell'Interno pervenuta al protocollo dell'ente in data 12/04/2022 n. 23156 con la quale si disponeva la presa d'atto della costituzione della convenzione in argomento fra i Comuni di Rho, Pogliano Milanese e Nerviano assegnando al Dott. Matteo BOTTARI, che risulta iscritto nella fascia professionale "A", la titolarità della stessa;

VERIFICATO che con nota trasmessa in data 13.04.2022 e pervenuta al protocollo con n. 4221 il Comune di Rho (ente capofila) ha certificato l'effettiva presa in carico del servizio di segreteria "a tre" in data 13.04.2022 (decorrenza effettiva 15.02.2022);

RICHIAMATI:

- il comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 prevede che i diritti per il rogito dei contratti, in forma pubblica amministrativa, siano da riconoscere: [...omissis...ai segretari delle fasce A e B, che prestano servizio in comuni nei quali non c'è personale della qualifica giuridica di dirigente; ai segretari della fascia C, anche se nei loro enti sono impiegati dei dirigenti] e che tale interpretazione del comma 2-bis è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro (cfr. Tribunali Bergamo n. 762/2016, Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017, Busto Arsizio n. 307/2016 e n. 446/2017, Milano n. 1539/2016 n. 2156/2016 e n. 2586/2017, Monza n. 46/2017, Parma n. 250/2017, Pordenone n. 77/2017 e n. 78/2017, Potenza n. 411/2017, Taranto n. 3269/2016, Udine n. 215/2017, Verona n. 23/2017);
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fatto propria tale lettura della norma con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/7/2018;

VERIFICATO che in questo comune non è impiegato personale di qualifica dirigenziale e che il segretario generale dott. Matteo BOTTARI appartiene alla fascia professionale A;

PREMESSO inoltre che:

- in relazione ai diritti di rogito, la Corte dei conti del Veneto (n. 400/2018/PAR del 16/10/2018) ha ritenuto che IRAP e oneri contributivi riflessi rimangono a carico del bilancio dell'ente: presupposto, dell'articolata e condivisibile decisione della Corte, è la natura "retributiva" dei diritti di rogito, in quanto i diritti fanno parte del trattamento economico complessivo dei segretari ai sensi dell'art. 37 del CCNL 16/5/2001;
- i diritti, quindi, sono parte della retribuzione, principio che è stato confermato dall'art. 105 del CCNL 17/12/2020 di dirigenti e segretari del comparto Funzioni locali;
- l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, è stata istituita dal d.lgs. 446/1997;
- l'art. 2 del d.lgs. 446/1997 individua, quale presupposto dell'imposta, l'esercizio abituale di una "attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi";
- la Corte dei conti Veneto ha desunto che, considerato il presupposto impositivo, non è possibile ritenere che l'IRAP gravi su soggetti che non svolgono un'attività autonomamente organizzata,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- quali i lavoratori dipendenti sia privati, che pubblici e tra questi i segretari comunali;
- la Corte dei conti del Veneto, inoltre, richiamando la deliberazione n. 34/2007 della Sezione Emilia-Romagna, ha espresso un principio decisivo: traslare l'imposta dall'ente al lavoratore trasformerebbe l'IRAP da imposta reale a imposta sul reddito, in modo del tutto improprio;
- la risoluzione n. 123/E del 2/2008, dell'Agenzia delle Entrate, conferma tale orientamento e la stessa Agenzia ha rilevato che una interpretazione diversa modificherebbe nella sostanza la disciplina del tributo del d.lgs. 446/1997, al quale "è estranea l'ipotesi di rivalsa da parte del soggetto passivo individuato ex lege";

CONSIDERATO ancora che:

- in merito al trattamento del contributo ex CPDEL (ente soppresso e confluito nell'INPDAP, poi trasferito in seno all'INPS con la riforma del 2011), i Giudici contabili hanno osservato come l'art. 2, comma 2, della legge 335/1995 disciplini, in conformità al Codice civile, le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici;
- la norma stabilisce che una quota sia a carico del datore di lavoro ed una quota diversa sia a carico del lavoratore;
- l'art. 2115 del Codice civile, poi, prevede che: "Salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza";
- la Corte, pertanto, in relazione ai diritti di rogito ha registrato l'assenza di norme che derogano sia al principio di cui all'art 2115 del Codice civile, sia alla specifica disposizione di legge n 335/1995;
- ne consegue che gli oneri riflessi devono essere ripartiti tra comune e segretario, secondo le regole ordinarie;
- per le ragioni di cui sopra, i diritti di rogito sono riconosciuti al segretario senza trattenere l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dell'ente;
- il Giudice del Lavoro, quando è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione ha stabilito che gli oneri contributivi debbano essere ripartiti tra ente e segretario non rivenendo una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi (Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13/11/2017; Tribunale di Parma n. 250 del 26/10/2017);

ACCERTATO che nel periodo riferibile al primo semestre 2024 in regime di convenzione, sono stati rogati dal Segretario Generale n.1 contratto per un importo relativo ai diritti di rogito di € 1.473,75 (oltre oneri riflessi e IRAP a carico dell'ente) che verranno liquidati al Segretario Comunale Dott. Matteo Bottari, per il tramite del Comune di Rho;

RICHIAMATA la determinazione n. 100 del 10/04/24 con la quale si impegnava l'importo di Euro 1.473,75 sul cap. 371 per i diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale;

VISTO con riferimento all'art. 183 comma 6 del TUEL (e all'art. 9 del DL 78/2009), che la sottoscritta attesta di aver accertato che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2024-2026";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13/03/2024 di approvazione del P.I.A.O. triennio 24- 26;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 21/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (parte contabile);

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 12/01/2024 che attribuisce alla sottoscritta l'Elevata Qualificazione e il decreto n. 5 del 29/04/2024 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Demografici e Risorse Umane e verificata pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di integrare l'impegno di spesa di cui alla citata determina n. 100 del 10.04.2024 per gli oneri riflessi di legge pari a Euro 350,75 ed Euro 125,26 per IRAP;
- 2) di imputare la spesa come segue:

Capitolo	Missione-Programma	V° livello Piano dei conti	Esercizio di Esigibilità
			2024
371	1.02	1.04.01.02.003	476,.01

- 3) di disporre il pagamento dei diritti di rogito spettanti al Dott. Matteo Bottari, Segretario Generale, per il periodo corrispondente al primo semestre 2024 in regime di convenzione, secondo le indicazioni giurisprudenziali sopra richiamate.
- 4) di liquidare la somma complessiva di Euro1.949,76 al dott. Bottari tramite il Comune di Rho sul CC – Banca di Italia 0061592;
- 5) di trasmettere copia della presente al Comune di Rho e al Comune di Nerviano per la liquidazione dei compensi spettanti al Segretario Generale a seguito delle opportune verifiche legate al limite del quinto;
- 6) Di dare infine atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;
- D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

LA RESPONSABILE SERVIZI
AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI E
RISORSE UMANE

Dott.ssa Federica Coruzzi